

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E DI PAGAMENTO

per l'utilizzo nei rapporti commerciali con imprenditori

• Disposizioni generali

Si applicano esclusivamente le presenti condizioni generali di fornitura e di pagamento. Le condizioni generali di contratto dell'ordinante sono qui espressamente contestate; esse trovano applicazione solo nella misura in cui il venditore le abbia espressamente approvate per iscritto.

• Fornitura

La fornitura avviene come indicato nella conferma d'offerta del venditore; le caratteristiche ivi contenute definiscono in modo completo ed esaustivo le proprietà dell'oggetto della fornitura. In particolare, dichiarazioni pubbliche del venditore, del produttore, dei loro ausiliari o di terzi (ad es. rappresentazioni pubbliche delle caratteristiche del prodotto) non costituiscono descrizioni dell'oggetto della fornitura che integrino o modifichino la presente descrizione della prestazione.

Il venditore si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive rese necessarie dallo sviluppo tecnico e da modifiche dei procedimenti di produzione. Le indicazioni di diametro per cavi e conduttori sono soggette alle tolleranze di produzione.

Le forniture parziali sono espressamente riconosciute come ammissibili. Il venditore si riserva il diritto di effettuare forniture in eccesso o in difetto fino al 15%. La fornitura di cavi speciali avviene in lunghezze di produzione determinate da esigenze tecniche; anche in tal caso le forniture parziali sono espressamente ammesse.

Il venditore non assume alcun rischio di approvvigionamento (riserva di auto-fornitura). Egli è autorizzato a recedere dal contratto qualora, nonostante la precedente conclusione di un adeguato contratto di acquisto, non riceva a sua volta l'oggetto della fornitura; resta impregiudicata la responsabilità del venditore per dolo e colpa. Il venditore informerà immediatamente l'acquirente della mancata o ritardata disponibilità dell'oggetto della fornitura e, qualora intenda recedere, eserciterà immediatamente il diritto di recesso; in caso di recesso il venditore rimborserà senza indugio all'acquirente la controprestazione ricevuta.

• Termine di consegna

I termini e le scadenze indicati dal venditore non sono vincolanti, salvo che siano stati espressamente concordati per iscritto. Ciò vale in particolare qualora il venditore non abbia concordato date di consegna fisse, ma abbia soltanto confermato la consegna nel

più breve tempo possibile (ad esempio “al più presto”, “immediatamente” o simili). In tali casi, salvo diverso accordo scritto, all’acquirente viene riconosciuto un termine di consegna minimo di 6 settimane, qualora il venditore non sia responsabile del ritardo.

Trascorse due settimane dal superamento del termine di consegna non vincolante, l’acquirente può sollecitare per iscritto il venditore a effettuare la consegna entro un termine congruo; con il ricevimento della sollecitazione il venditore entra in mora.

• Ritardi nella fornitura e nell’esecuzione

Qualora il mancato rispetto dei termini sia dovuto a cause di forza maggiore, quali ad esempio mobilitazione, guerra, sommosse, oppure a eventi analoghi non imputabili al venditore, quali scioperi o serrate, i termini si prorogano per la durata dell’evento o dei suoi effetti. Ciò vale anche qualora tali eventi si verifichino presso i fornitori o subfornitori del venditore.

In caso di ritardo nell’esecuzione dovuto a dolo o colpa grave del venditore o di un suo rappresentante o ausiliario, nonché in caso di lesioni colpose alla vita, all’integrità fisica o alla salute, la responsabilità del venditore è disciplinata dalle disposizioni di legge.

Negli altri casi di mora, la responsabilità del venditore per il risarcimento del danno in aggiunta alla prestazione è limitata complessivamente al 4% e quella per il risarcimento del danno in luogo della prestazione (incluso il rimborso delle spese inutili) è limitata complessivamente all’8% del valore della fornitura. Ulteriori pretese dell’acquirente sono escluse, anche dopo la scadenza di un eventuale termine concesso al venditore per l’adempimento, salvo che il ritardo sia dovuto almeno a colpa grave. Il venditore è sempre autorizzato a effettuare forniture parziali.

Qualora l’acquirente sia in mora nell’accettazione e ciò comporti un ritardo nella consegna, il venditore può addebitare forfettariamente, per ogni mese (eventualmente pro rata temporis), un costo di magazzinaggio pari a 50,00 €, complessivamente però non superiore al valore della fornitura.

• Passaggio del rischio

Il rischio passa all’acquirente non appena la spedizione viene consegnata alla persona incaricata del trasporto o lascia il magazzino del venditore ai fini della spedizione. Qualora la spedizione diventi impossibile senza colpa del venditore, il rischio passa all’acquirente con la comunicazione della disponibilità alla spedizione.

I costi della spedizione a partire dalla sede del venditore sono a carico dell’acquirente, salvo che siano sproporzionati rispetto al valore dell’oggetto della fornitura.

• **Riserva di proprietà**

L'oggetto della fornitura rimane di proprietà del venditore fino al completo adempimento di tutti i crediti che gli spettano nei confronti dell'acquirente nell'ambito del rapporto commerciale.

All'acquirente è consentito trasformare, mescolare o unire l'oggetto della fornitura con altri beni. La trasformazione, mescolanza o unione (di seguito complessivamente "trasformazione") avviene per conto del venditore; il bene risultante è denominato "nuovo prodotto". L'acquirente custodisce il nuovo prodotto per conto del venditore con la diligenza del buon commerciante.

In caso di trasformazione con beni non appartenenti al venditore, quest'ultimo acquisisce la comproprietà del nuovo prodotto in proporzione al rapporto tra il valore dell'oggetto della fornitura trasformato e il valore degli altri beni trasformati al momento della trasformazione. Qualora l'acquirente acquisisca la piena proprietà del nuovo prodotto, venditore e acquirente convengono che l'acquirente concede al venditore la comproprietà del nuovo prodotto nel rapporto sopra indicato.

In caso di vendita dell'oggetto della fornitura o del nuovo prodotto, l'acquirente cede sin d'ora, a titolo di garanzia, al venditore il proprio credito derivante dalla rivendita nei confronti del cliente finale, comprensivo di tutti i diritti accessori, senza necessità di ulteriori dichiarazioni. La cessione comprende anche eventuali crediti di saldo, ma solo fino all'importo corrispondente al prezzo fatturato dal venditore. La quota di credito ceduta al venditore deve essere soddisfatta con priorità.

Qualora l'acquirente unisca l'oggetto della fornitura o il nuovo prodotto a beni immobili o mobili, egli cede parimenti al venditore, a titolo di garanzia e senza necessità di ulteriori dichiarazioni, il credito a lui spettante quale corrispettivo dell'unione, con tutti i diritti accessori, nella proporzione del valore dell'oggetto della fornitura o del nuovo prodotto rispetto agli altri beni uniti al momento dell'unione.

Salvo revoca, l'acquirente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. Egli deve trasferire immediatamente al venditore i pagamenti ricevuti sui crediti ceduti fino a concorrenza del credito garantito. In presenza di un giustificato motivo, in particolare in caso di mora nei pagamenti, sospensione dei pagamenti, apertura di una procedura concorsuale o fondati indizi di sovraindebitamento o insolvenza imminente dell'acquirente, il venditore è autorizzato a revocare l'autorizzazione all'incasso. Inoltre, previa diffida e concessione di un termine congruo, il venditore può rendere nota la cessione a titolo di garanzia, realizzare i crediti ceduti e richiedere all'acquirente di informarne i clienti.

Qualora sussista un interesse legittimo comprovato, l'acquirente è tenuto a fornire al venditore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei suoi diritti nei confronti dei clienti e a consegnare la documentazione necessaria.

Durante la validità della riserva di proprietà, all'acquirente è vietato costituire pegni o trasferimenti di proprietà a scopo di garanzia. La rivendita è consentita esclusivamente a rivenditori nell'ambito della normale attività commerciale e solo a condizione che il corrispettivo dell'oggetto della fornitura venga versato al venditore. L'acquirente deve inoltre concordare con il cliente finale che la proprietà venga trasferita solo a seguito di tale pagamento. In caso di pignoramenti, sequestri o altri interventi di terzi, l'acquirente deve informare immediatamente il venditore.

Qualora il valore realizzabile di tutte le garanzie superi di oltre il 10% l'importo totale dei crediti garantiti, il venditore, su richiesta dell'acquirente, libererà una parte corrispondente delle garanzie; la scelta tra le diverse garanzie spetta al venditore.

In caso di inadempimento dell'acquirente, in particolare in caso di mora nei pagamenti, il venditore è autorizzato, anche senza fissazione di un termine, a richiedere la restituzione dell'oggetto della fornitura o del nuovo prodotto e/o a recedere dal contratto; l'acquirente è tenuto alla restituzione. La richiesta di restituzione non costituisce dichiarazione di recesso, salvo espressa dichiarazione in tal senso.

• Pagamento

Il pagamento delle fatture del venditore e l'eventuale concessione di sconti per pagamento anticipato avvengono come indicato nella conferma d'offerta; in mancanza di indicazioni, il prezzo di acquisto è esigibile per intero alla consegna. L'acquirente entra in mora automaticamente sette giorni dopo la consegna, qualora non abbia effettuato il pagamento. In caso di mora, il venditore è autorizzato ad applicare interessi di mora annui pari a otto punti percentuali sopra il tasso di base vigente.

Il venditore può subordinare la conclusione del contratto al pagamento anticipato. In mancanza, è consentita la fatturazione delle sole forniture parziali; in caso di mancato pagamento, il venditore può richiedere un pagamento anticipato prima di ulteriori consegne. Le conseguenze legali della mora restano impregiudicate.

Il venditore è autorizzato, anche in deroga a diverse disposizioni dell'acquirente, a imputare i pagamenti dapprima ai debiti più vecchi. Qualora siano già maturati costi e interessi, il pagamento viene imputato prima ai costi, poi agli interessi e infine al capitale. Un pagamento si considera effettuato solo quando il venditore può disporre dell'importo, ossia quando, in caso di bonifico o assegno, l'accredito definitivo avviene a favore del venditore.

L'acquirente è autorizzato a compensare, trattenere o ridurre i pagamenti – anche in presenza di contestazioni per vizi o contropretese – solo se tali pretese sono state accertate con sentenza passata in giudicato o sono incontestate.

• **Garanzia**

Il venditore garantisce che i prodotti sono privi di difetti di fabbricazione e di materiale. Il periodo di garanzia è di 12 mesi e decorre dalla data di consegna.

Qualora non vengano rispettate le istruzioni di utilizzo e manutenzione, vengano apportate modifiche ai prodotti, sostituiti componenti o utilizzati materiali di consumo non conformi alle specifiche originali, ogni garanzia decade.

L'acquirente è tenuto a denunciare per iscritto i vizi evidenti entro sette giorni dal ricevimento della merce; ai fini del rispetto del termine è sufficiente l'invio della comunicazione entro tale periodo. I vizi non rilevabili entro tale termine nemmeno con un controllo accurato devono essere comunicati per iscritto immediatamente dopo la loro scoperta.

I vizi devono essere descritti nel modo più dettagliato possibile; deve essere indicato il numero dell'offerta.

Qualora l'acquirente denunci un vizio che, a seguito della verifica del venditore, risulti inesistente e l'acquirente fosse a conoscenza dell'inesistenza del vizio o vi sia incorso per negligenza, l'acquirente è tenuto a risarcire il danno subito dal venditore. Resta salva la facoltà dell'acquirente di dimostrare che il vizio denunciato esiste. Nell'ambito delle disposizioni sopra indicate, il venditore è in particolare autorizzato a richiedere all'acquirente il rimborso delle spese sostenute, ad esempio per l'esame della merce o per la riparazione richiesta.

In presenza di reclami giustificati, il venditore ha diritto a tre tentativi di riparazione; a sua discrezione può tuttavia fornire un prodotto sostitutivo. La sostituzione vale come uno dei tentativi di riparazione. Le spese accessorie necessarie, come i costi di trasporto, sono a carico del venditore, salvo che, su esplicita richiesta dell'acquirente, sopralluoghi o verifiche vengano effettuati presso la sede dell'acquirente; tali costi sono a carico dell'acquirente anche in caso di reclamo fondato.

Qualora il venditore riceva merce restituita su richiesta dell'acquirente, la riceve esclusivamente per l'esame del reclamo; ciò non costituisce riconoscimento del vizio. Qualora la merce venga restituita senza richiesta e il reclamo risulti infondato, il venditore non è tenuto a restituirla; essa rimane presso il venditore a rischio dell'acquirente. Qualora i tentativi di riparazione falliscano entro un termine congruo, l'acquirente può, a sua scelta, recedere dal contratto o richiedere una riduzione del prezzo.

È esclusa qualsiasi responsabilità per normale usura.

I diritti di garanzia spettano esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili.

Sono espressamente esclusi ulteriori diritti di garanzia, ad eccezione dei diritti al risarcimento derivanti da garanzie di qualità scritte, volte a tutelare l'acquirente contro danni consequenziali.

Il venditore non risponde dei vizi dei beni acquistati da terzi e rivenduti senza modifiche; resta impregiudicata la responsabilità per dolo o colpa grave. Le presenti disposizioni non comportano un'inversione dell'onere della prova a danno dell'acquirente.

Non viene assunta alcuna garanzia circa l'idoneità dei prodotti per lo specifico utilizzo previsto dall'acquirente. I suggerimenti di applicazione sono forniti secondo scienza e coscienza, ma non sono vincolanti e non esonerano l'acquirente da verifiche proprie. In nessun caso da essi può derivare una responsabilità per danni o svantaggi.

• Responsabilità

Le pretese di risarcimento danni derivanti da mora, impossibilità della prestazione, violazione positiva del contratto, culpa in contrahendo e fatto illecito sono – nei limiti consentiti dalla legge – escluse, salvo che il danno sia stato causato da comportamento doloso o gravemente colposo del venditore. Tale limitazione di responsabilità si applica anche ai rappresentanti e ausiliari del venditore.

• Legge applicabile / Luogo di adempimento e foro competente

Ai rapporti giuridici tra le parti si applica il diritto tedesco, con esclusione delle norme di rinvio del diritto internazionale privato e della Convenzione ONU sui contratti di compravendita internazionale di merci.

Luogo di adempimento e foro competente per entrambe le parti è Stoccarda / Repubblica Federale di Germania.

• Disposizioni finali

Accordi accessori verbali non sono stati conclusi al momento della stipula del contratto. Per gli accordi successivi è richiesta la forma scritta.

Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali di fornitura e di pagamento risultino giuridicamente inefficaci, le restanti disposizioni rimangono pienamente valide ed efficaci.